



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DAVOLI MARINA (CZ)

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
DEI COMUNI DI DAVOLI, ISCA SULLO IONIO, S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO E S.  
SOSTENE

Via Aldo Moro n. 4 - Davoli Marina - 88060 Davoli (CZ) - Tel. 0967/70115 (Presidenza) - Tel. 0967/572850  
(Segreteria) CODICE FISCALE 97035280797 – CODICE UNIVOCO UF0SSM

E-mail: [czic821003@istruzione.it](mailto:czic821003@istruzione.it) - PEC: [czic821003@pec.istruzione.it](mailto:czic821003@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.istitutocomprensivodavoli.edu.it/>

Davoli, 02.10.2024

Al Personale Docente  
Al DSGA e al Personale ATA  
Al sito Web

### **Oggetto: autorizzazione all'esercizio della libera professione. Incompatibilità tra il ruolo di pubblico dipendente e altre attività pubbliche e private.**

Si richiama di seguito la normativa generale relativa all'esclusività dell'impiego pubblico.

Art. 60 D.lgs. 3/1957 “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.

l'art. 508 del D.lgs. n. 297 del 1994 dispone che “l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico “ed il medesimo personale” non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. “

“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.

art. 508, comma 1, del D.lgs. n. 297 del 1994 “ai sensi del quale al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”.

Art.53 del D.lgs. 165/2001, nel richiamare l'applicabilità dell'articolo sopra citato, specifica al comma 6 che le disposizioni “...si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ..., con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”.

Non sono soggetti ad autorizzazioni gli incarichi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di

*invenzioni industriali;*

*c) dalla partecipazione a convegni e seminari;*

*d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

*e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*

*f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*

*f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.”*

art. 39, CCNL 2006-2009 “Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.

“art. 58, CCNL 2006-2009 prevede “...al personale ATA in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione”.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente “*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*”. Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitudine e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere autorizzate attività extrascolastiche: al personale che svolge attività **non** commerciale, caratterizzata:

- dall'occasionalità e dalla saltuarietà.
- dalla mancanza di conflitto di interessi anche potenziale.
- dalla compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio, che sia svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio.

al personale con contratto part time o a tempo ridotto, non superiore al 50% delle ore contrattualmente previste per la mansione e/o funzione svolta, a condizione che:

- non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
- non siano incompatibili con le attività d'istituto.

ai docenti che svolgono attività libero professionale, a condizione che :

- l'attività non sia di pregiudizio alla funzione docente
- sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio
- sia coerente con l'insegnamento impartito.

Alla luce di quanto detto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

L'autorizzazione può essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato e deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico

*Valerio Antonio Mazza*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93